

CREDITI NON OGGETTO DI CESSIONE (All. 4)

Modello di polizza Fideiussoria Assicurativa
Polizza Fidejussoria a garanzia del pagamento di somme
Iscritte a ruolo

Premesso

- Che la ditta _____ con sede in _____, codice fiscale n° _____ partita I.V.A. _____ (in seguito denominata "Contribuente" o Contraente), a seguito di iscrizione a ruolo è debitrice nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Euro _____ (indicare l'importo iscritto a ruolo);
- che le Direzioni Regionali Inps, su richiesta del contribuente, possono concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili, a condizione che non siano ancora iniziate le procedure esecutive, come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs n° 46/99 e successive modificazioni e integrazioni;
- che spetta alle Direzioni Regionali la valutazione discrezionale dello stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente;
- che la scadenza di ogni singola rata deve essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese;
- che sull'importo delle singole rate sono dovuti gli interessi di dilazione al Tasso Ufficiale di Riferimento, determinato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 6 punti, come stabilito dall'art.3, comma 4, D.L.31/96, convertito nella Legge 402/96, da applicarsi dalla data di scadenza del termine di pagamento previsto dal ruolo o dalla data di presentazione dell'istanza di dilazione, se presentata oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella;
- che, oltre all'importo di cui sopra, sono eventualmente dovute le ulteriori somme aggiuntive calcolate tra la data di scadenza del termine di pagamento della cartella e quella di presentazione dell'istanza di rateazione, nel caso di domanda presentata dopo il 60° dalla notifica della cartella, nonché i compensi spettanti al concessionario;

Ciò premesso

La Società _____ in seguito denominata "Società") autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento (*) del _____ pubblicato nella G.U. n° ____ del _____ e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n°348, domiciliata in _____ con la presente polizza

Si costituisce fidejussore

del contribuente il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'INPS -, alle condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un anno:

- | | |
|---|------------|
| a) somme dovute dal contribuente | Euro _____ |
| b) interessi di dilazione | Euro _____ |
| c) ulteriori somme aggiuntive | Euro _____ |
| d) compensi spettanti al concessionario | Euro _____ |
| totale (importo massimo garantito) | Euro _____ |

Le somme di cui ai punti c) e d) debbono essere versate contestualmente alla prima rata della dilazione ;le somme di cui ai punti a) e b) debbono essere versate in n°__ rate mensili, con scadenza la prima il ___/___/___ e l'ultima il ___/___/___)

*Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

Art.1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce all'INPS, per il periodo di tempo indicato all'art.2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento delle rate dovute dal contribuente ai sensi di quanto indicato in premessa, comprensive degli interessi di dilazione nonché ,se ricorre l'ipotesi,il pagamento delle ulteriori somme aggiuntive e dei compensi spettanti al concessionario, previsti nella premessa stessa.

L'importo della somma assicurata si ridurrà automaticamente in base ai pagamenti effettuati dal Contribuente.

Art.2 - Durata della Garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'INPS ha validità dalla data in cui la Direzione Regionale competente ha concesso la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e per l'intero periodo della dilazione stessa aumentato di un anno, e cioè dal ___/___/___ al ___/___/___ e cioè fino al _____.

Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art.3 - Escussione della garanzia - Qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'INPS, con lettera raccomandata A.R., inviata anche per conoscenza al Contribuente, può richiedere alla Società il versamento delle rate non pagate o della residua somma non pagata, previo sgravio degli interessi di dilazione non più dovuti e la Società provvederà, senza eccezioni, al pagamento di quanto richiesto al

competente concessionario della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, con versamento presso il concessionario oppure presso gli sportelli postali con mod. F35, salvo che il Contribuente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento.

Restano salve le azioni di ripetizione nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art.4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contribuente prevista dall'art.1944 cod. civ.

Art.5 - Surrogazione - La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate all'INPS in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questa verso il Contribuente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.6 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di fideiussione, alle quali le parti espressamente si riportano.

Art.7 - Forma delle Comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società .

Art.8 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e l'INPS è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove è ubicata la Sede INPS che ha concesso la rateazione.